

Roma, 6 marzo 2020

Cari Colleghi,

il 4 marzo è stato firmato un nuovo DPCM (All. 1) che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Riportiamo il contenuto evidenziando quanto di maggiore interesse per la Medicina Generale.

**L'articolo 1 riguarda tutto il territorio nazionale e sostituisce gli articoli 3 e 4 del DPCM del 1 marzo. Le disposizioni, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, sono efficaci fino al 3 aprile.**

Viene prevista, fino al 15 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; **sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie**, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, **i corsi di formazione specifica in medicina generale**, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa.

Viene confermato che la riammissione alle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute **solo** a malattia infettiva **sovrapposta a notifica obbligatoria**, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, **residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani**, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Si ribadisce che nello svolgimento delle **procedure concorsuali** pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.

Si introducono inoltre alcune nuove disposizioni che ci riguardano direttamente:

- la sospensione di *congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto **personale sanitario** o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.*
- In riferimento all'assistenza ai detenuti, *le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano mediante adeguati presidi i nuovi ingressi **negli istituti penitenziari** e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni della "zona rossa".*



- **Viene inoltre fatto esplicito riferimento ai soggetti fragili:** *è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.* Pertanto si ribadisce la necessità di limitare al massimo il contatto tra MMG e pazienti in tutti i casi in cui la prestazione possa essere rimandata o risolta telefonicamente, in particolar modo nei confronti della fascia per la quale la morbilità e mortalità da coronavirus risulta più elevata.

Infine è ribadito quanto già indicato il 1 marzo:

Il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; sono quindi vigenti tutte le disposizioni anche locali finalizzate ad evitare contatti diretti a rischio tra medici e pazienti potenzialmente infetti. In particolare, si ribadisce che chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del 1 marzo, deve comunicare telefonicamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

Viene inoltre ribadita la procedura di certificazione per assenza dal lavoro per i soggetti posti in quarantena ed estesa la stessa procedura a soggetti posti in isolamento fiduciario perché positivi al tampone e asintomatici o paucisintomatici. Tale procedura non necessita di contatto diretto tra il MMG e il soggetto posto a sorveglianza sanitaria: *nei casi in cui sia stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;*

Il Decreto ribadisce per il caso sottoposto a sorveglianza sanitaria asintomatico che in caso di comparsa di sintomi il paziente deve *avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica;*